




ROMA CAPITALE

Statuto



**(Assemblea Straordinaria del 11/10/2011
Allegato "E" - Raccolta n. 8049)**

STATUTO AMA S.p.A.

TITOLO I

Costituzione, sede, durata, domicilio, oggetto

Articolo 1

(Costituzione e denominazione)

1. Ai sensi dell'art. 113, commi 4 lett. a), 5 lett. c), 13 e 14 del Testo Unico Enti Locali, è costituita una società per azioni con la denominazione "Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma" o, in forma di dicitura abbreviata, "AMA S.p.A."
2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis cod. civ, da parte di ROMA CAPITALE.
3. La società si dota di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società ed il socio ROMA CAPITALE nonché del Codice di Corporate Governance che regola il governo della medesima, con annessi regolamenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

(Sede)

1. La società ha sede legale in Roma.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia o all'estero.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4

(Domicilio dei soci)

1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Articolo 5

(Oggetto sociale)

1. La società ha per scopo lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere per conto di ROMA CAPITALE. In particolare la società:
 - gestisce l'intero ciclo integrato dei rifiuti e dall'ambiente così come identificati dalla vigente normativa;
 - provvede all'acquisizione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione in ogni sua fase di impianti industriali di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché alla gestione di tutte le attività

di raccolta differenziata, di recupero, valorizzazione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, ad ogni possibile iniziativa di carattere industriale e/o commerciale inerente a tale gestione, incluso l'autotrasporto merci conto terzi e tutte le attività di autoriparazione;

- provvede all'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ed antilarvali, i trattamenti antiparassitari del verde, pulizia dei mercati e potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche; la cancellazione delle scritte murarie e decoro urbano; gli interventi di protezione civile ambientale e antincendio; la produzione e la commercializzazione di composti (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agroindustriale o derivanti dalla cura del verde pubblico);
 - promuove azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'igiene urbana e della gestione dei rifiuti;
 - promuove azioni di prevenzione e repressione dei comportamenti contrari all'igiene urbana in collaborazione e secondo gli indirizzi dell'Amministrazione pubblica competente territorialmente;
 - provvede alla gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, della lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri;
 - può procedere alla progettazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopraindicati;
 - può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.
2. Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente dalla sua attività per conto di ROMA CAPITALE, nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civ. e nel rispetto del successivo art. 15, la società può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, mediante la costituzione di società o la partecipazione a società di capitali controllate o collegate, o la partecipazione anche di minoranza in società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.
 3. La società può altresì coordinarsi e associarsi con altre Aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività ed, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.
 4. La società può svolgere ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere, peraltro, sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n. 449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al R.D. 22 aprile 1940 n. 531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1, e l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società avente requisiti diversi da quelli dalla presente società.
 5. La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.
 6. La società assicura agli utenti e ai cittadini la partecipazione e le informazioni inerenti i servizi gestiti.

TITOLO II

Capitale sociale, azioni, obbligazioni

Articolo 6

(Capitale sociale e azioni)

1. Il capitale sociale, interamente pubblico, è di € 182.436.916,00 (centottantaduemilioniquattrocentotrentaseimilanovecentosedici virgola zero zero) ed è rappresentato da azioni.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,

- alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. ROMA CAPITALE, nella sua qualità di socio della società, può effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi od infruttiferi nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 7 (Azioni)

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
2. Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse da diritto ad un voto in assemblea.
3. I titoli azionari non sono emessi e pertanto lo stato di socio risulta unicamente dai libri sociali.

Articolo 8 (Obbligazioni)

1. La società può emettere obbligazioni ordinarie non convertibili nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO III Organi sociali

Articolo 9 (Organi della società)

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea;
- b. Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio Sindacale.

Articolo 10 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso che verrà loro attribuito dall'Assemblea, nel rispetto dei vincoli di legge.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Roma, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data della convocazione dall'Assemblea stessa.
5. Qualora particolari esigenze lo richiedano, esigenze che dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine ordinario di centoventi giorni, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
6. Nel caso delle autorizzazioni di cui al successivo art. 15 le proposte messe all'ordine del giorno dovranno essere comunicate al socio unico ROMA CAPITALE almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, in modo che il delegato del Sindaco in Assemblea possa munirsi della necessaria deliberazione del Consiglio Comunale.
7. Il Sindaco di ROMA CAPITALE può delegare, con atto scritto, altra persona a rappresentare ROMA CAPITALE stessa nelle assemblee della società.
8. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dall'Assemblea valgono le disposizioni di legge.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, ove nominato, ed in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di

entrambi, da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario salvo che tale ufficio non sia assunto da un notaio ai sensi di legge; spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea e regolare l'andamento dei lavori e dalle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale, unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione nell'apposito libro dei verbali delle assemblee.

10. L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.
11. Spetta all'assemblea la nomina della società di revisione per la certificazione dei bilanci della società.

TITOLO IV **Amministrazione**

Articolo 11 **(Consiglio di amministrazione)**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati direttamente dal socio ROMA CAPITALE ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di cui all'art. 2382 del codice civile e quelli ulteriori previsti nel Codice di Corporate Governance e di Comportamento di cui all'art. 1 comma 3° del presente Statuto.
3. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni di vicario.
5. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio.

Articolo 12 **(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di ROMA CAPITALE, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o opportuno ovvero ne venga fatta richiesta scritta da ROMA CAPITALE nella sua qualità di socio della società.
3. La convocazione è fatta dal Presidente tramite alternativamente raccomandata, telex, telefax, posta elettronica o telegramma da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. L'intervento in Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la

discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove pure deve trovarsi il Segretario.

5. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal Consiglio stesso.
6. Il funzionamento e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto nel presente Statuto, sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione previsto nel Codice di Corporate Governance di cui all'art. 1 comma 3° del presente Statuto.
7. All'interno del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti un Comitato per il Controllo Interno ed un Comitato per le Remunerazioni, come disciplinati dal codice di Corporate Governance.

Articolo 13 (Competenze)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, gli sono conferiti tutti i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:
 - a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis codice civile;
 - b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.
3. Rientrano, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili:
 - a) i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4° codice civile e quelli ulteriori previsti dal regolamento del Consiglio di Amministrazione previsto nel Codice di Corporate Governance, di cui all'art. 1 comma 3°;
 - b) la predisposizione della struttura organizzativa della società;
 - c) la nomina del Direttore Generale.
4. Il Consiglio, in conformità con quanto stabilito dalla carta dei servizi, predispone opportuni strumenti per la partecipazione e l'informazione dell'utenza, cura nelle forme più convenienti l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto Amministratore nominato direttamente da ROMA CAPITALE, riferisce trimestralmente al socio ROMA CAPITALE con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 comma 3° del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 14 (Amministratore delegato)

1. All'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Socio ROMA CAPITALE, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, ed in tale ambito allo stesso spetta la gestione ordinaria della medesima Società; in particolare all'Amministratore Delegato sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:
 - a) gestire e coordinare la struttura interna della Società, sia di linea che di staff;
 - b) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Società entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) accendere i rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi di tutte le operazioni previste, con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali idonee garanzie;

- d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la Società, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) selezionare, assumere, promuovere e licenziare il personale dipendente della Società, con la sola eccezione del Direttore generale, determinandone inquadramento, mansioni, retribuzioni e quant'altro fosse opportuno, il tutto fermo restando quanto previsto nell'ambito del piano delle assunzioni e delle collaborazioni del personale della Società deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri esclusivi;
 - f) selezionare, assumere, promuovere e licenziare i dirigenti, previa informativa al Consiglio di Amministrazione;
 - g) predisporre la struttura organizzativa della Società, da sottoporre per la sua discussione ed approvazione al Consiglio di Amministrazione;
 - h) predisporre di budget annuali della Società, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, da sottoporre per la loro discussione ed approvazione al Consiglio di Amministrazione;
 - i) predisporre i piani strategici ed industriali della Società, da sottoporre per la loro discussione ed approvazione al Consiglio di Amministrazione;
 - j) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e Corti consentite dalla legge;
 - k) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;
 - l) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
 - m) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dirigenti della Società, addetti a particolari funzioni per il compimento di particolari atti;
 - n) nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea dei Soci;
 - o) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo altresì tutti gli atti, nonché tutte le operazioni ad esse collegate.
2. L'Amministratore Delegato riferisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con le modalità ed i tempi previsti dal Codice di Corporate Governance, di cui all'art. 1 comma 3° del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Articolo 15

(Relazione previsionale, reportistica autorizzazioni dell'Assemblea)

1. Il CdA predispone ed invia al socio unico ROMA CAPITALE, entro il 15 novembre di ciascun anno, una Relazione Previsionale Annuale (RPA) contenente le linee guida del piano industriale e di budget per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale.
2. La RPA di cui al comma precedente deve contenere dettagliate informazioni in ordine alle decisioni riguardanti: a) tariffe; b) costituzione o dismissione di società, attività, servizi; c) acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami di azienda; d) emissione di obbligazioni; e) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale di altre società.
3. Sono sottoposte alla preventiva approvazione della assemblea dei soci, ai fini del controllo analogo di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del TUEL, esclusivamente le decisioni, nonchè le eventuali, successive, variazioni alle medesime, di cui al comma 2).
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa ROMA CAPITALE, quale socio della società, con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 comma 3° del presente Statuto, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della relazione previsionale.
5. ROMA CAPITALE, quale socio della società, ove ritenga che la società non abbia eseguito o non

stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori.

6. Il Consiglio di Amministrazione, che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa a ROMA CAPITALE, quale socio della società.
7. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2438 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Articolo 16

(Rappresentanza della società e ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio nell'ambito delle competenze ad esso spettanti.
2. In caso di impedimento del Presidente, ove non sia nominato il Vice-presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua mancata nomina o impedimento, dal Consigliere a ciò designato.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della società riferendone al Consiglio; attua, salve le attribuzioni delegate all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale se nominato, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e mantiene informata ROMA CAPITALE, quale socio, sull'andamento della gestione ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Articolo 17

(Direttore Generale e Procuratori)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee allo stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, definendone i poteri e gli emolumenti.
3. Al Direttore o ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

TITOLO V

Organi di controllo

Articolo 18

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti nominati dal socio ROMA CAPITALE ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., in possesso dei requisiti di legge e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 comma 3° del presente Statuto.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.
3. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno alla società, garante della legalità della amministrazione e di questa risponde direttamente al socio ROMA CAPITALE.
4. Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al socio ROMA CAPITALE con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 comma 3° del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Articolo 19 (Controllo Contabile)

1. Il controllo contabile della società è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. Codice civile, da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
2. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determinerà anche il compenso, secondo le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1, comma 3°.

TITOLO VI Bilanci, utili

Articolo 20 (Bilancio e utili)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.
3. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può destinare in tutto o in parte gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

TITOLO VII Scioglimento e liquidazione della società

Articolo 21 (Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art. 2484 cod. civ., l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, ferme le disposizioni di cui agli articoli 2485 e seguenti cod. civ..

TITOLO VIII Disposizioni finali

Articolo 22 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Articolo 23 (Competenza esclusiva)

1. Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Roma.